

REDDITO IMPRESA E IRAP

Irap non dovuta anche se è stata presentata la dichiarazione

di Lucia Recchioni

Special Event

**TUTTOCASISTICHE COMPILAZIONE DICHIARAZIONE
REDDITI D'IMPRESA E IRAP**

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Anche se il contribuente **ha presentato la dichiarazione Irap** può comunque dimostrare, in giudizio, che **non sussiste autonoma organizzazione**, potendo in questo modo vedersi **annullata la cartella di pagamento** emessa a seguito della procedura di liquidazione automatica ex [articolo 36 bis D.P.R. 600/1973](#).

Sono questi i principi ribaditi dalla **Corte di Cassazione**, con l'**ordinanza n. 18581**, depositata ieri, 30 giugno.

Il caso riguarda un **avvocato** che, pur avendo presentato la **dichiarazione Irap**, non aveva versato l'imposta, ritenendo **non sussistente l'autonoma organizzazione**.

Impugnava, dunque, la **cartella di pagamento** ricevuta a seguito della **procedura di liquidazione automatica** ex [articolo 36 bis D.P.R. 600/1973](#).

Il contribuente risultava **soccombente in secondo grado**, avendo la CTR rilevato che la cartella era stata emessa a fronte di un **omesso versamento di imposta dichiarata dallo stesso contribuente**, e avrebbe potuto dunque essere impugnata soltanto per **vizi propri**, e non per questioni di merito.

Il professionista proponeva **ricorso per cassazione**.

La **Corte di Cassazione**, investita della questione, è tornata a ricordare che, secondo l'orientamento ormai **costante** della stessa Corte:

- **se il contribuente presenta la dichiarazione dei redditi**, affermando di essere soggetto a Irap, ma **non effettua il versamento**, l'Agenzia delle entrate è legittimata ad emettere la **cartella di pagamento**, poiché l'esistenza dell'**autonoma organizzazione** è stata dichiarata dallo stesso contribuente;

- la **dichiarazione dei redditi non è una dichiarazione di volontà** ma una dichiarazione di scienza, dunque **emendabile e ritrattabile**, ragion per cui il contribuente, anche in sede **contenziosa** può provare che l'originaria dichiarazione era **viziata da errore di fatto o di diritto**, e, che, quindi, il presupposto impositivo **non era sussistente (SS. UU., n. 13378/2016; Cassazione, n. 21968/2015)**;
- in quest'ultimo caso, **spetta al contribuente** che intende "ritrattare" la propria dichiarazione **dimostrare il fatto impeditivo** dell'obbligazione tributaria.

Invero, come chiarito dalla precedente sentenza della [Corte di Cassazione n. 6239 del 05.03.2020](#), se non fosse previsto a carico del contribuente **l'onere di provare** la mancanza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione "*si determinerebbe un'irrazionale disparità di trattamento a sfavore di coloro che chiedono il rimborso di un'imposta versata e non dovuta, onerati di fornire la **prova del diritto alla restituzione**, rispetto a coloro che, dopo essersi dichiarati soggetti all'imposta ed averla indicata nella dichiarazione, ne omettono (in tutto o in parte) il versamento*".